



**Unione
nazionale
comuni comunità
enti
montani**

Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
A.S. n. 1623

Osservazioni Uncem
Unione nazionale Comuni Comunità Enti montanti
per l'Audizione informale della Prima Commissione del Senato della Repubblica
20 gennaio 2025

La definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (Lep) rappresenta un passaggio cruciale e non eludibile nel percorso di attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni: non sono un ostacolo, ma un presupposto di unità e servono a impedire, in modo concreto, che l'autonomia differenziata porti a una disgregazione del Paese o a nuove diseguaglianze territoriali. L'obiettivo è assicurare che la differenziazione sia sostenibile e responsabile.

Non c'è però Autonomia rafforzata regionale, senza ruolo ridefinito delle Autonomie locali. In questo legame, Uncem evidenzia purtroppo il forte ritardo nella riforma del TUEL, dopo oltre 25 anni e con troppe iniziative disomogenee intervenute in modo non organico sugli Enti locali.

I Lep individuati dalla Delega nei diversi ambiti di materia presentano nature molto diverse. In particolare, per quelli che non si traducono in prestazioni amministrative direttamente misurabili, non sempre risulta chiaro quale sia la soglia minima uniforme garantita su tutto il territorio nazionale. Questa ambiguità rischia di creare incertezza sull'esercizio della potestà normativa regionale al di sopra dei Lep e di alimentare un aumento del contenzioso tra Stato e Regioni.

Occorre chiarire meglio come Lep e Lea stanno insieme. Nel testo della Delega sottolinea che "per quanto riguarda la definizione dei Lep in materia di tutela della salute, resta fermo il quadro normativo relativo ai livelli essenziali di assistenza (Lea), già disciplinati dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 nonché dal Dpcm 12 gennaio 2017. Restano altresì ferme le procedure di aggiornamento dei Lea disciplinate dall'articolo 1, comma 554 e seguenti, della legge n. 208/2015, nonché il sistema di monitoraggio vigente nel settore sanitario, come già convenuto nelle Intese Stato-Regioni di settore e conseguenti normative di riferimento". Da sottolineare però come l'ancoraggio dei Lep agli attuali Lea non venga mai chiaramente esplicitato all'interno del testo del disegno di legge quadro.

Uncem sottolinea da molti anni un punto chiave. È dove abiti la variabile che più di tutte incide sull'esperienza quotidiana con i servizi pubblici. Sanità, trasporti, assistenza sociale, diritto allo



Unione nazionale comuni comunità enti montani

studio. Il livello dei servizi offerti sul territorio cambia molto lungo lo stivale, sia in termini di presenza che di qualità.

La specificità delle aree montane e interne del Paese deve dunque avere pari dignità rispetto ad altre sperequazioni territoriali, come quella tra mezzogiorno e zone settentrionali del Paese.

la questione è spesso legata alla stessa raggiungibilità e all'accessibilità dei servizi.

Se si decide che ogni Ente locale deve offrire uno standard inderogabile per legge (ad esempio, un rapporto massimo tra il numero di alunni con disabilità e gli assistenti all'autonomia nelle scuole), poi lo stato deve anche corrispondere le risorse necessarie. Soprattutto per i territori che non riuscirebbero da soli, con risorse proprie. Si tratta di quanto stabilisce la Costituzione dopo la riforma del titolo V, sia attraverso un fondo perequativo senza vincoli di destinazione, sia con ulteriori interventi speciali per ridurre gli squilibri tra gli enti.

Questo fondo perequativo si accompagna a risorse aggiuntive da corrispondere ai Comuni, con un incremento del fondo di solidarietà comunale.

La mancanza di una efficace organizzazione sovra comunale, con ambiti territoriali che organizzano servizi e funzioni mettendo in relazione stabilmente i Comuni, rischia di compromettere efficaci organizzazioni territoriali, superando disomogeneità anche tra Comuni limitrofi, ad esempio in una stessa valle.

Al pari della difformità organizzativa tra Regioni, dettata dalla marcata differenza di dimensioni e abitanti, deve essere riconosciuta la perequazione necessaria anche tra Comuni, impegnando gli stessi, grazie alla legislazione regionale, a lavorare insieme in ambiti territoriali ottimali (come peraltro già previsto da numerose norme, inattuate perlopiù, tra le quali il Codice vigente di Protezione civile, LN /2019).

Con particolare riferimento all'Articolo 5 (Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi all'organizzazione della rete scolastica e alla formazione delle classi), Uncem evidenzia l'importanza del comma 2 ove sono previste *"clausole di flessibilità e fattispecie in deroga sulla formazione delle classi nonché ogni ulteriore deroga, tenendo conto della normativa vigente, a favore dei comuni di montagna, delle piccole isole e delle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, e deroghe per la presenza di alunni con disabilità nonché per le scuole caratterizzate da peculiari valori degli indici di status sociale, economico e culturale, di spopolamento e di dispersione scolastica per la presenza di alunni con disabilità nonché per le scuole caratterizzate da peculiari valori degli indici di status sociale, economico e culturale, di spopolamento e di dispersione scolastica"*.

Uncem evidenzia che non in modo omogeneo e diffuso il riconoscimento della specificità delle zone montane è stato rispettato anche per quanto concerne il ridimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche, che non può non avere maggiore concentrazione nei territori montani.

Nel complesso, la Delega permette di riprendere un percorso istituzionale e legislativo più volte interrotto, dando attuazione alla Costituzione, permettendo di rispondere al Titolo V della Carta, tenendo però presente – è secondo Uncem necessario - tutti i livelli istituzionali, non solo le Regioni.



**Unione
nazionale
comuni comunità
enti
montani**

L'individuazione di un fondo perequativo statale, che permetta di colmare divari e sperequazioni, si dovrebbe accompagnare secondo Uncem a una profonda revisione del sistema degli Enti locali e anche della fiscalità locale, ridefinendo i trasferimenti del fondo di solidarietà comunale e garantendo capacità impositiva sull'ambito territoriale sovracomunale, finora inattuata. In questo modo si supererebbero disomogeneità nell'erogazione dei servizi tra territori urbani e rurali o montani.